

STATUTI DELLA FACOLTÀ DI S. TEOLOGIA
DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ SAN TOMMASO D'AQUINO IN URBE

CAPITOLO I
NATURA E SCOPO DELLA FACOLTÀ

Art. 1

§1. “La Facoltà di Teologia ha lo scopo di approfondire e di trattare sistematicamente, secondo il metodo scientifico ad essa proprio, la dottrina cattolica, attinta con la massima diligenza dalla divina Rivelazione; e quello, ancora, di ricercare accuratamente le soluzioni dei problemi umani alla luce della stessa Rivelazione” (*VG Art. 69*).

§2. La Facoltà intende perseguire questo scopo ispirandosi ai criteri indicati da *VG 4*, ovvero: la contemplazione e la introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel cuore del *kerygma* evangelico; il dialogo a tutto campo come esigenza intrinseca alla ricerca della Verità; l’inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione; la necessità urgente di “fare rete” tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici. Nel suo impegno, la Facoltà aderisce saldamente al Magistero della Chiesa (cfr. *VG Art. 73*) e si ispira alla dottrina di S. Tommaso (*OT 16*).

§3. La Facoltà intende inoltre aiutare gli Studenti ad acquisire la maturità scientifica, lo spirito di ricerca e la capacità di collaborazione, indispensabili per poi assumere incarichi di insegnamento, un ministero pastorale o i più ardui compiti dell’apostolato intellettuale (Cfr. *VG Norme 53; GE 1, 11, 12; OT 16; EV Art. 3 §2*).

Professori

Art. 2

§1. Spetta alla Facoltà:

- a) stabilire un congruo numero di Docenti, che risulti rispondente alle esigenze della didattica e della ricerca scientifica nell’ambito delle diverse discipline, nonché al numero degli Studenti;
- b) determinare le discipline che debbano avere i propri Docenti - una o più -, e le cattedre da attribuire alle singole discipline.

§2. I docenti devono avere un Dottorato congruo alla disciplina di insegnamento. Ordinariamente si richiede il Dottorato canonico; se il Dottorato non è canonico, è richiesta almeno la Licenza canonica (Cfr. *VG Norme, Art. 19*).

§3. I Docenti Stabili siano almeno 12 (*VG Norme, Art. 18 §2*).

Studenti

Art. 3

§1. Considerate le esigenze scientifiche proprie dello studio accademico, la Facoltà Teologica intende promuovere la ricerca scientifica tra gli Studenti, sia singolarmente sia in piccoli gruppi.

§2. Perché qualcuno possa iscriversi alla Facoltà per il conseguimento dei gradi accademici, è richiesto il titolo di studio valido per l'ammissione all'Università civile della propria nazione, o della regione nella quale la Facoltà si trova (*VG Art. 32 §1; 75*).

§3. La Facoltà richiede che gli studenti abbiano acquisito o acquisiscano nel corso dei loro studi la conoscenza delle lingue bibliche, del latino, per comprendere ed usare le fonti scritturistiche, teologiche e i documenti

della Chiesa (cfr. *VG* Art. 73, *Norme*, Art. 26 §3; *OT* 13: *AAS* 58 [1966], 721; *Pauli VI Romani Sermonis: AAS* 68 [1976], 481 ss.).

§4. Le domande di iscrizione da parte di candidati di cui in *VG* Art. 32. §3 (rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe non in grado di presentare la regolare documentazione richiesta) saranno approvate dal Decano dopo consultazione con la Segretaria Generale dell'Università. In genere si seguirà la seguente normativa:

- a) in caso di mancanza della documentazione richiesta, per l'iscrizione a tutti i tre cicli è richiesto un esame, con prove orali o scritte, analogo a quello che ordinariamente conclude il corso o il ciclo che il candidato afferma d'aver compiuto;
- b) per l'iscrizione al secondo o al terzo ciclo, sarà comunque consultato il responsabile della sezione cui lo studente intende iscriversi;
- c) il Decano può poi incaricare uno o più docenti di sua fiducia per trattare adeguatamente questi casi.

CAPITOLO II ASPETTI METODOLOGICI GENERALI

Rapporto della Teologia con la S. Scrittura e la Tradizione

Art. 4

§1. “Lo studio della Sacra Scrittura deve essere come l'anima della Sacra Teologia, la quale si basa, come su un perenne fondamento, sulla Parola scritta di Dio insieme con la viva Tradizione” (*VG* Art. 70. §1. Cfr. *DV* n. 24;)

§2. Nell'insegnamento delle discipline teologiche “appaia chiaramente il loro nesso organico, e si mettano in luce i vari aspetti o dimensioni, che appartengono intrinsecamente all'indole propria della dottrina sacra, quali sono soprattutto quella biblica, patristica, storica, liturgica e pastorale. Gli studenti, poi, devono esser condotti ad una profonda assimilazione della materia e insieme alla formazione di una sintesi personale ed all'acquisizione del metodo della ricerca scientifica, e diventino così idonei ad esporre adeguatamente la sacra dottrina” (*Ord.* Art. 50).

§3. I Docenti devono curare l'unità della sacra dottrina in maniera tale che “dalle interne ragioni dell'oggetto proprio di ciascuna ed in connessione con le altre discipline, come il diritto canonico e la filosofia, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l'unità dell'intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima del mistero di Cristo” (*VG* Art. 70 §2). Perciò la Facoltà favorisce gli incontri fra Docenti e cura che siano organizzati momenti interdisciplinari, anche con l'apporto di specialisti esterni.

Attiva partecipazione degli Studenti

Art. 5

§1. Poiché il protagonista di tutto il processo formativo è lo Studente, sotto la guida e l'esempio del Docente, si curi in sommo grado, fin dal primo ciclo del *curriculum* teologico, l'attiva collaborazione degli Studenti (Cfr. *STh* 1, q. 117, a. 1).

§2. Considerate le esigenze scientifiche proprie dello studio accademico, la Facoltà Teologica intende promuovere la ricerca scientifica tra gli Studenti, sia singolarmente sia in piccoli gruppi.

Cooperazione con gli Atenei e i Collegi ecclesiastici di Roma

Art. 6

Quanto attiene alla dimensione pastorale, liturgica e missionaria, sia definito prendendo decisioni e accordi con appositi Istituti, Collegi o case religiose, da cui provengono gli Studenti che aspirano al sacerdozio.

Art. 7

L'intero *curriculum* degli studi nella Facoltà di Teologia comprende tre cicli. Ciascun ciclo si conclude con il conferimento di un grado accademico, ossia, rispettivamente, il Baccellierato, la Licenza, il Dottorato.

CAPITOLO III ORDINAMENTO DEGLI STUDI: CICLI

Cicli e gradi

Art. 8

§1. Tutti gli studi completati altrove vengono esaminati per quanto riguarda il contenuto, ECTS, equivalenza, voti (Cfr. *VG* Art. 44, 75).

1. PRIMO CICLO

Scopo

Art. 9

§1. In questo ciclo viene trasmessa una presentazione generale e organica di tutta la dottrina cattolica, considerata sia nelle sue varie dimensioni (secondo l'Art. 4, §1) sia nella sua intima natura, avendo particolare riguardo un'organica esposizione alla dottrina cattolica e una introduzione alla ricerca scientifica. (Cfr. *VG* Art. 74 a).

§2. La Facoltà persegue questo scopo applicando i dettami e i principi metodologici proposti nel Decreto *OT* n. 16, e mediante l'assimilazione attiva della visione di Dio e del mondo proposta da S. Tommaso, nonché "in connessione con le acquisizioni scientifiche dell'età che si evolve" (*VG Norme* Art. 71 §1; *GE* 10).

Struttura, ammissione e grado

Art. 10

§1. Il ciclo si completa in tre anni o sei semestri, con almeno 18 ore settimanali di lezione, oltre ai lavori di ricerca personale.

§2. Possono iscriversi al ciclo solamente coloro che abbiano portato a termine il prescritto biennio filosofico, o che siano in possesso di un diploma equivalente riconosciuto dalla Facoltà (Cfr. *VG* Art. 74 a); e abbiano assolto quanto è determinato e prescritto ai nn. 13 e 14 della *OT* specialmente riguardo alla introduzione al mistero della salvezza, che deve essere fatta nel biennio filosofico, per decisione presa con la Facoltà di Filosofia.

§3. §1. Il ciclo si conclude col grado accademico del Baccellierato, che viene conferito dopo il superamento di un esame complessivo (Cfr. *VG Norme* Art. 58; 74a).

Piano degli studi

Art. 11

§1. Le discipline filosofiche richieste per la teologia includono:
la filosofia sistematica e la storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea).

§2. L'insegnamento sistematico, oltre a una introduzione generale, dovrà comprendere le parti principali della filosofia:

- 1) metafisica (intesa come filosofia dell'essere e teologia naturale),
- 2) filosofia della natura,
- 3) filosofia dell'uomo,
- 4) filosofia morale e politica,
- 5) logica e filosofia della conoscenza (Cfr. *VG Norme* Art. 55, 1).

§3. Nel *curriculum* del primo ciclo si espone il mistero della salvezza in tre momenti, secondo la visione prospettata da S. Tommaso:

- 1) nella sua origine: il mistero di Dio, quale principio e fine di tutta l'economia della salvezza;
- 2) nel suo centro storico-salvifico: il mistero di Cristo e della Chiesa, quale ricapitolazione ed espansione storica della stessa economia;
- 3) nella sua intenzionalità escatologica: il mistero della presenza sacramentale di Cristo, che fa crescere il Regno nell'attesa della parusia.

§4. Tutte le discipline del ciclo sono costantemente finalizzate alla organica illustrazione del nucleo centrale del mistero.

Divisioni delle discipline

Art. 12

§1. Le discipline obbligatorie si distinguono in:

- 1) principali, volte ad approfondire alcuni aspetti della dottrina cattolica (Cfr. *VG Norme* Art. 55, 1b) e sono:
 - Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi;
 - Teologia fondamentale: include ecumenismo, religioni non-Cristiani, ateismo, ecc.
 - Teologia dogmatica;
 - Teologia morale e spirituale;
 - Teologia pastorale;
 - Liturgia;
 - Storia ecclesiastica, Patrologia, archeologia;
 - Diritto canonico;

2) *ausiliarie*, utili per una più completa indagine nell'ambito dei medesimi aspetti, ossia: lingua latina, greco del Nuovo Testamento, ebraico dell'Antico Testamento e Metodologia Teologica (Cfr. *VG Norme*, Art. 55, 1c).

§2. In relazione alla loro obbligatorietà, i corsi si distinguono in:

- 1) prescritti, che sono indispensabili per il completamento del programma per il grado accademico;
- 2) opzionali, che sono lasciati alla libera scelta degli Studenti e, su Consiglio del Docente, possono essere presi anche da altri corsi di studi (Cfr. Art. 6a, §3).

§3. Quanto alle ore di lezione, l'esposizione delle discipline risulta così ripartita:

- 1) le discipline principali devono coprire i tre quarti del numero complessivo delle ore;
- 2) alle discipline opzionali spetta il rimanente quarto.

Metodo

Art. 13

§1. Nelle lezioni magistrali, in cui si trasmettono i punti fondamentali della dottrina, l'esposizione deve essere di indole prevalentemente sintetica.

§2. Si facciano anche esercitazioni e ricerche personali, con cui gli Studenti sono introdotti ad un metodo veramente scientifico, e viene stimolata la loro sensibilità a percepire e a porre i problemi.

§3. Per rendere più efficace il profitto degli Studenti e intensificare i loro scambi coi Docenti, fatte salve le esigenze e l'integrità del *curriculum* istituzionale degli studi, gli Studenti possono elaborare una programmazione della propria attività scientifica, sotto la guida dei Docenti e con l'approvazione del Decano.

Determinazione del programma

Art. 14

§1. I Docenti si riuniscono periodicamente, sia nella Seduta plenaria di tutti i Docenti del ciclo, sia in quella particolare dei Docenti dell'uno o dell'altro momento dello stesso ciclo, allo scopo di:

- a) determinare i programmi,
- b) esaminare insieme l'attuazione dei programmi,
- c) introdurre, se è il caso, delle innovazioni, sia riguardo al metodo, sia riguardo alla disposizione delle discipline.

§2. A tali riunioni sono invitati anche alcuni Studenti, secondo la necessità per decisione del Decano.

2. SECONDO CICLO

Scopo

Art. 15

Nel secondo ciclo gli Studenti, sempre nell'ambito dell'ispirazione di fondo che caratterizza l'Università (Cfr. *Statuti Generali* Art. 2; *Statuti della Facoltà di Teologia* Art. 1), si specializzano in un particolare settore disciplinare (Cfr. *VG* Art. 74 b), vengono avviati in modo più completo alla pratica scientifica del metodo della ricerca, per acquisire un giudizio critico personale sulle questioni teologiche.

Struttura, ammissione e grado

Art. 16

§1. Sono ammessi a questo ciclo gli Studenti che abbiano già conseguito il grado del Baccellierato in Teologia o altro titolo equivalente, ovvero abbiano completato il sessennio filosofico-teologico e compiuto il periodo propedeutico. In ogni caso, si dovrà vagliare con attenzione gli studi svolti altrove, e resta eventualmente l'obbligo di completarne alcuni nel primo ciclo (Cfr. *VG* Art 32 §1).

§2. Per gli Studenti i quali, portato a termine il primo ciclo teologico, non intendono proseguire gli studi accademici, è istituito un "Anno pastorale", che può concludersi con il conferimento di uno speciale Diploma in teologia pastorale (Cfr. *VG* Art. 76 §2).

§3. Il ciclo si protrae per un biennio o quattro semestri, e si conclude con il conferimento del grado accademico di Licenza specializzata (*VG* Art. 74 b).

§4. Al ciclo si accede, quando necessario, dopo un periodo propedeutico, atto a fornire agli studenti il bagaglio linguistico (inglese, italiano, latino, altre lingue specifiche della sezione); la metodologia generale e specifica ed eventuali altre nozioni preliminari. Spetta ai docenti di ogni sezione determinare la durata e la natura del periodo propedeutico. Lo studente potrà essere esentato da alcune materie sulla base di studi precedenti documentati o di un esame d'ammissione.

Specializzazione

Art. 17

§1. Nella Facoltà Teologica della Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino sono previste sei sezioni specializzate, ossia:

- 1) Licenza in S. Teologia con specializzazione Tomistica;
- 2) Licenza in S. Teologia con specializzazione Biblica;
- 3) Licenza in S. Teologia con specializzazione in Teologia Dogmatica e Teologia Fondamentale;
- 4) Licenza in S. Teologia con specializzazione in Teologia Morale;
- 5) Licenza in S. Teologia con specializzazione in Teologia Spirituale;

6) Licenza in S. Teologia con specializzazione in Teologia Ecumenica;

§2. Il Consiglio di Facoltà può tuttavia sopprimere una sezione o sostituirla con un'altra, e mutare le discipline di ciascuna sezione quando lo ritenga opportuno.

§3. I corsi del ciclo per la Licenza di Specializzazione si distinguono in obbligatori e opzionali. I corsi obbligatori sono quelli della propria sezione, i corsi opzionali vengono scelti fra i corsi delle altre sezioni specializzate.

A ciascuna sezione specializzata fa capo un Responsabile, al quale spetta, sotto la direzione del Decano, prescrivere corsi anche di un altro ciclo.

§4. Le discipline obbligatorie nelle Sezioni Specializzate sono:

- 1) *Tomistica*: Scopo della sezione tomistica è quello di formare gli Studenti allo studio della dottrina di S. Tommaso mediante l'accesso diretto al testo del S. Dottore, confrontando la sua dottrina con le problematiche attuali. Affinché tale studio serva anche ad una più profonda comprensione delle discipline insegnate nel primo ciclo, il programma della sezione è disposto in modo che ciascuna parte della teologia sia presentata nelle questioni da trattare.
- 2) *Biblica*: Teologia Biblica, Problemi biblici della Costituzione dogmatica "Dei Verbum", Messianismo e Cristologia, Popolo di Dio nella Sacra Scrittura, Antropologia Biblica, Ermeneutica Biblica moderna.
- 3) *Dogmatica e Teologia Fondamentale*: Teologia Fondamentale, Trinitaria, Cristologica, Sacramentaria, Ecclesiologia, Mariologia ed Escatologia.
- 4) *Morale*: Teologia morale biblica, Storia della teologia morale, Epistemologia e metodologia morale, Teologia morale tomistica, teologia morale speciale (p. es. Morale internazionale, economico-politica, familiare, sessuale medica).
- 5) *Spirituale*: Teologia della perfezione cristiana, Storia della spiritualità, Direzione spirituale, Teologia della preghiera, Spiritualità liturgica, Antropologia della vita spirituale (Psichiatria e Psicologia nella Spiritualità).
- 6) *Ecumenica*: Storia delle iniziative atte a favorire l'unità dei Cristiani; Teologia dell'Ecumenismo e del dialogo interreligioso; Introduzione alle diverse tradizioni cristiana e non-cristiana; Studio delle norme della Chiesa Cattolica in materia di ecumenismo e di dialogo interreligioso, e di aspetti specifici della problematica ecumenica.

Metodo

Art. 18

§1. Il ciclo consegue il suo scopo:

- mediante corsi più approfonditi o speciali, in cui vengono esposti in modo critico e completo temi scelti, secondo le esigenze della materia;
- mediante esercitazioni e seminari;
- mediante qualche lavoro scritto in cui viene applicato il metodo scientifico (Cfr. *VG Norme* 55 2°).

Scelta della materia

Art. 19

§1. Lo Studente sceglie liberamente una sezione, salvo tuttavia il diritto della Facoltà di imporre alcuni corsi che tutti gli Studenti sono tenuti a frequentare.

§2. A prescindere dai limiti determinati dalla Facoltà, spetta allo Studente distribuire i corsi e i seminari entro il biennio, in maniera tale, tuttavia, da raggiungere il numero complessivo indicato dalla Facoltà.

Piano degli studi

Art. 20

§1. Nell'ambito delle relazioni tra le Università, è compito della Facoltà determinare le condizioni concrete perché vengano riconosciuti gli studi svolti presso altre Facoltà o Istituti.

§2. Lo Studente è tenuto a frequentare i corsi, a partecipare attivamente ai seminari - esprimendo il proprio pensiero e presentando una comunicazione scritta - a preparare infine un lavoro scritto, come stabilisce l'Art. 13a.

Esame

Art. 21

§1. Per conseguire il grado di Licenza, oltre a quanto prescritto nel Art. 15a, §2, occorre che lo Studente superi gli esami nel modo determinato dalla Facoltà.

§2. Oltre agli esami delle singole discipline superati durante il biennio di Licenza, deve essere sostenuto anche un esame complessivo sui temi più importanti della specializzazione.

§3. Per venire ammessi all'esame finale, oltre alle condizioni generali si richiede l'approvazione del lavoro scritto, di cui all'Art. 13a.

3. TERZO CICLO

Scopo

Art. 22

§1. Scopo di questo ciclo è quello di far giungere gli Studenti, già in possesso del titolo di Licenza, alla maturità della formazione teologica scientifica. Il Dottorato è il grado accademico che abilita all'insegnamento in una Facoltà, ed è perciò richiesto a tale fine; la Licenza è il grado accademico che abilita all'insegnamento in un Seminario Maggiore o in una istituzione equivalente ed è perciò richiesto a tale fine (Cfr. VG Art. 49-50).

§2. Per conseguire il Dottorato si richiede inoltre una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, sia stata elaborata sotto la guida di un docente, pubblicamente discussa, approvata collegialmente e, almeno nella sua parte principale, pubblicata (VG Art. 49 §2).

Metodo e piano degli studi

Art. 23

§1. Per raggiungere questo obiettivo gli Studenti partecipino attivamente alla vita della facoltà:

- a) Per un semestre dedichino con impegno ad esercitazioni scolastiche che include un seminario dottorale e altri corsi e seminari designati;
- b) la redazione, sotto la guida del moderatore scelto o di altro professore col permesso del Decano, di una dissertazione scientifica che contribuisca effettivamente progresso della scienza (Cfr. VG Art. 74 c).

Esame

Art. 24

§1. La difesa pubblica della Tesi di dottorato si farà di fronte ad una commissione di tre membri.

§2. Negli esami per il Dottorato si possono utilmente invitare anche Docenti esterni.

§3. All'esame di Dottorato nessuno viene ordinariamente ammesso, se non dopo che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal conseguimento della Licenza.

Titolo

Art. 25

§1. Il titolo del Dottorato non viene conferito se non dopo che la dissertazione dottorale sia stata, almeno in parte, pubblicata.

§2. Una copia delle dissertazioni che siano state pubblicate deve essere inviata alla Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi).